

## **Mediazione obbligatoria: non rileva il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice**

### **Cassazione civile, 14 dicembre 2021 n. 40035**

*“Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2 e comma 2 bis D.Lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal Giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.*

Sulla natura da riconoscere al termine di 15 giorni concesso dal giudice per l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria *ope iudicis*, la giurisprudenza di merito ha assunto diverse posizioni interpretative: in alcuni casi è stato ritenuto che il termine sia ordinatorio (App. Firenze, 13 gennaio 2020), in altri che sia perentorio (Trib. Padova, 18 aprile 2018); con ogni evidenza, dalla soluzione della questione discendono risposte interpretative differenti circa le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine in questione.

Nel provvedimento in commento, la Suprema Corte sceglie evidentemente di riconoscere natura non perentoria al termine in discorso, concludendo nel senso che l’avveramento della condizione di procedibilità vada ricollegata al solo evento dell’esperimento del procedimento di mediazione, e non al rispetto del termine per la presentazione della domanda di mediazione.

Anzitutto, la Cassazione ricorda come l’adozione della sanzione della decadenza dal compimento di una determinata attività giudiziale, in relazione al mancato rispetto di un termine, richieda una manifestazione di volontà espressa dal legislatore, non desumibile in alcun modo dalla disciplina sulla mediazione.

Inoltre, la *ratio* sottesa alla mediazione obbligatoria *ope iudicis* – e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche -, mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine.

Appare, pertanto, più coerente con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione. Tale verifica deve svolgersi all’udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l’invio delle parti in mediazione: se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l’accordo (*ex art. 5, comma 2-bis, d.lgs. n. 28/2010*), il giudice non potrà che accertare l’avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio.